

bale da lavoro. Nel caso delle società di persone e cooperative, ivi incluse le cooperative di lavoro, l'attività svolta dai soci nella società, in presenza dei requisiti di conoscenze e competenze professionali, tempo lavoro e reddito di cui al primo periodo, è idonea a far acquisire ai medesimi la qualifica di imprenditore agricolo professionale e al riconoscimento dei requisiti per i soci lavoratori. Nel caso di società di capitali, l'attività svolta dagli amministratori nella società, in presenza dei predetti requisiti di conoscenze e competenze professionali, tempo lavoro e reddito, è idonea a far acquisire ai medesimi amministratori la qualifica di imprenditore agricolo professionale. Per l'imprenditore che operi nelle zone svantaggiate di cui all'articolo 17 del citato regolamento CE n. 1257/1999, i requisiti di cui al presente comma sono ridotti al venticinque per cento";

Ritenuto di dover privilegiare nella concessione dei finanziamenti agevolati di cui all'articolo 16 della legge regionale n. 6/09 le imprese agricole, singole e associate, condotte da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali;

Ravvisata la necessità e l'urgenza di dare attuazione a quanto previsto dal predetto comma 4, art. 16;

Decreta:

Art. 1

Lo stanziamento di € 37.500.000,00 milioni di euro, recato dal comma 1, art. 20 della legge regionale n. 3/2010 è così ripartito:

- € 33.750.000,00 destinati alle imprese agricole di produzione primaria (90% dello stanziamento totale);
- € 3.750.000,00 destinati alle imprese associate attive nel settore della lavorazione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli (10% dello stanziamento totale).

Art. 2

Di dare priorità nella concessione dei finanziamenti agevolati di cui all'articolo 16 della legge regionale n. 6/09 alle imprese agricole, singole o associate, condotte da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali (IAP).

Il presente decreto sarà trasmesso alla Ragioneria centrale e alla *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana, per la pubblicazione.

Palermo, 20 luglio 2010.

BUFARDECI

*Vistato dalla ragioneria centrale per l'Assessorato delle risorse agricole alimentari il 28 luglio 2010 al n. 686.*

**(2010.33.2378)003**

DECRETO 2 settembre 2010.

**Modifica al calendario venatorio relativo alla stagione 2010/2011.**

L'ASSESSORE

PER LE RISORSE AGRICOLE E ALIMENTARI

Visto lo Statuto della Regione;  
Vista la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10;  
Vista la legge n. 157/92;  
Vista la legge regionale 1 settembre 1997, n. 33, recante: "Norme per la protezione, la tutela e l'incremento della fauna selvatica e per la regolamentazione del prelievo

venatorio. Disposizioni per il settore agricolo e forestale" e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto n. 493 del 4 giugno 2010 sulla regolamentazione dell'attività venatoria nel territorio della Regione siciliana - annata 2010/2011;

Visto il decreto n. 554 del 15 giugno 2010 di integrazione al calendario venatorio di cui al decreto n. 493 del 4 giugno 2010;

Visto il decreto n. 733 del 12 agosto 2010 di modifica al calendario venatorio di cui ai decreti n. 493 del 4 giugno 2010 e n. 554 del 15 giugno 2010, in ottemperanza all'ordinanza di sospensione n. 638/2010 reg. ord. sosp. emessa dal T.A.R. Sicilia - Sezione di Palermo, a seguito di ricorso ai succitati provvedimenti;

Vista la legge 4 giugno 2010, n. 96 "Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 2009";

Vista la "Guida per la stesura dei calendari venatori ai sensi della legge n. 157/92, così come modificata dalla legge comunitaria 2009, art. 42" trasmessa alle Regioni dall'ISPRA con nota prot. n. 25495/T-A 11 del 28 luglio 2010, pervenuta in data 30 agosto 2010 e assunta al protocollo n. 65748 del 31 agosto 2010;

Considerato che la pubblicazione della legge 4 giugno 2010 è successiva alla pubblicazione del calendario venatorio 2010/2011 che, ai sensi della legge regionale n. 33/97, è stato emanato entro il 15 giugno 2010;

Ritenuto di dover comunque adottare ai sensi dell'art. 42 della legge n. 96/2010, a partire dall'annata venatoria 2010/2011, le misure necessarie per mantenere o adeguare le popolazioni di tutte le specie di uccelli di cui all'art. 1 della direttiva 2009/147/CE ed evitare un deterioramento dello stato di conservazione degli uccelli e dei loro habitat;

Ravvisata la necessità di adeguarsi alle indicazioni fornite dall'ISPRA con la Guida sopra citata, al fine di vietare, in adempimento dell'art. 2, lett. a), della legge n. 96/2010, l'esercizio venatorio, per ogni singola specie, durante il ritorno al luogo di nidificazione e durante il periodo della nidificazione e le fasi della riproduzione e della dipendenza degli uccelli;

Ritenuto di poter comunque prevedere l'anticipazione dell'apertura al prelievo venatorio del colombaccio in quanto incide sulla popolazione stanziale che da un decennio mostra in Sicilia un trend positivo ed il periodo riproduttivo risulta sostanzialmente concluso già alla fine di agosto (Atlante della biodiversità della Sicilia: vertebrati terrestri, ARPA - Sicilia, 2008; Lo Valvo et al., 1993);

Ravvisata la necessità, per quanto sopra esposto, di modificare il calendario venatorio 2010/2011 di cui al decreto n. 493 del 4/ giugno 2010 e successive modifiche e integrazioni;

Decreta:

Art. 1

L'art. 1 dell'allegato A al calendario venatorio 2010/2011 di cui al decreto n. 493 del 4 giugno 2010 e successive modifiche ed integrazioni è provvisoriamente così sostituito:

"Art. 1 - Negli ambiti di cui al Piano regionale faunistico venatorio 2006/2011, l'attività venatoria è consentita nei giorni di sabato e di domenica e, a scelta del cacciatore, di lunedì o di mercoledì o di giovedì per i seguenti periodi e per le specie sotto elencate:

a) dall'1 settembre al 18 settembre 2010 incluso: uccelli: Tortora (*Streptopelia turtur*) unicamente nella

forma da appostamento temporaneo. È fatto obbligo al cacciatore di raggiungere il sito d'appostamento con l'arma in custodia;

b) dall'1 settembre al 12 gennaio 2011 incluso: uccelli: Colombaccio (*Columba palumbus*);

c) dal 4 settembre al 15 dicembre 2010 incluso: mammiferi: Coniglio selvatico (*Oryctolagus cuniculus*);

d) dal 19 settembre al 31 ottobre 2010 incluso: uccelli: Quaglia (*Coturnix coturnix*) e Tortora (*Streptopelia turtur*);

e) dal 19 settembre al 30 dicembre 2010 incluso: uccelli: Allodola (*Alauda arvensis*) e Merlo (*Turdus merula*);

f) dal 19 settembre al 19 gennaio 2011 incluso: uccelli: Cesena (*Turdus pilaris*), Tordo bottaccio (*Turdus philomelos*) e Tordo sassello (*Turdus iliacus*);

g) dal 19 settembre 2010 al 31 gennaio 2011 incluso: uccelli: Gazza (*Pica pica*), Ghiandaia (*Garrulus glandarius*) e Fagiano (*Phasianus colchicus*), solo nelle aziende faunistico-venatorie e nelle aziende agro-venatorie.

Mammiferi: Volpe (*Vulpes vulpes*).

Dall'1 al 31 gennaio 2011 la caccia alla volpe con l'ausilio dei cani da seguita è consentita previa autorizzazione della Ripartizione faunistico-venatoria ed ambientale competente. Se in battuta, è regolata con provvedimento da emanarsi a cura della Ripartizione faunistico-venatoria competente per territorio entro l'1 ottobre 2010;

h) dal 2 ottobre 2010 al 30 dicembre 2010 incluso: uccelli: beccaccia (*Scolopax rusticola*). Con il divieto di caccia alla posta o da appostamento durante i transiti mattutini e serali;

i) dal 2 ottobre 2010 al 31 gennaio 2011 incluso: uccelli: Alzavola (*Anas crecca*), beccaccino (*Gallinago gallinago*), canapiglia (*Anas strepera*), codone (*Anas acuta*), fischione (*Anas penelope*), folaga (*Fulica atra*), gallinella d'acqua (*Gallinula chloropus*), germano reale (*Anas platyrhynchos*), mestolone (*Anas clypeata*), moretta (*Aythya fuligula*), moriglione (*Aythya ferina*) e pavoncella (*Vanelus vanellus*);

l) dall'1 novembre 2010 al 31 gennaio 2011 incluso: mammiferi: cinghiale (*Sus scrofa*).

L'attività venatoria al cinghiale non è prevista negli A.T. C. della provincia di Catania e Siracusa in quanto la specie non risulta presente. La caccia al cinghiale in battuta, previa autorizzazione della Ripartizione faunistico-venatoria competente per territorio, è consentita esclusivamente un giorno la settimana: lunedì o mercoledì o giovedì.

Dall'1 al 31 gennaio 2011 la caccia al cinghiale con l'ausilio dei cani da seguita è consentita esclusivamente in battuta.

Dall'1 gennaio al 31 gennaio 2011 l'esercizio venatorio sotto forma di caccia vagante è consentito soltanto con l'ausilio dei cani da ferma, ad eccezione della caccia in battuta alla volpe ed al cinghiale, per le quali possono essere utilizzate le altre razze (da cerca, seguita, tana e loro meticci)."

#### Art. 2

L'art. 4 dell'allegato A al calendario venatorio 2010/2011 di cui al decreto n. 493 del 4 giugno 2010 e successive modifiche ed integrazioni, è provvisoriamente così modificato:

"Art. 4 - Il cacciatore può abbattere, per ogni giornata di caccia, complessivamente 15 capi di selvaggina.

Per le seguenti specie il cacciatore deve, inoltre, rispettare le limitazioni sotto riportate:

Selvaggina migratoria	Limite massimo giornaliero
Quaglia	5 con il tetto massimo di 25 capi annui
Beccaccia	3 con il tetto massimo di 20 capi annui
Tortora	5 con il tetto massimo di 25 capi annui
Allodola, alzavola, gallinella d'acqua, folaga	5 con il tetto massimo di 50 capi annui
Beccaccino, codone, fischione, germano reale, mestolone, moriglione e pavoncella	5
Canapiglia	1 con il tetto massimo di 4 capi annui
Moretta	1 con il tetto massimo di 2 capi annui
Selvaggina stanziale	Limite massimo giornaliero
Coniglio selvatico	3

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana e nel sito web di pertinenza.

Palermo, 2 settembre 2010.

BUFARDECI

(2010.36.2417)020

#### ASSESSORATO DELLA SALUTE

DECRETO 28 maggio 2010.

**Istituzione del flusso informativo dei dati relativi all'attività sanitaria in regime di prestazioni erogate nell'ambito dell'assistenza sanitaria in emergenza-urgenza.**

#### IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE PER LA PIANIFICAZIONE STRATEGICA

Visto lo Statuto della Regione;

Visto l'art. 58 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, di istituzione del servizio sanitario nazionale – servizio epidemiologico e statistico;

Visto l'art. 50 del decreto legge n. 269 del 30 settembre 2003, convertito, con modificazioni, in legge n. 326 del 24 novembre 2003, relativo a disposizioni in materia di monitoraggio della spesa del settore sanitario e di appropriatezza delle prescrizioni sanitarie;

Visto il decreto n. 36613 del 27 novembre 2001, che istituisce, presso il dipartimento osservatorio epidemiologico, il centro elaborazione dati (CED) che, in ottemperanza ai dettami sulla sicurezza del trattamento dei dati sensibili, è autorizzato al trattamento dei flussi informativi necessari per lo svolgimento dell'attività istituzionale di cui alla legge regionale n. 6/81;

Vista la legge regionale n. 19 del 16 dicembre 2008, che all' art. 1 indica i nuovi dipartimenti in cui si articola l'Assessorato regionale della sanità;

Vista la delibera della Giunta regionale n. 94 del 24 marzo 2009 ed in particolare l'allegato B che nel definire il nuovo assetto dell'Assessorato della sanità costituisce l'area interdipartimentale 4 "Sistemi informativi, statistica e monitoraggi" nella quale confluiscono le competenze relative a monitoraggi di flussi, statistiche ecc. precedenti